Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 30 giugno 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1.2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

LEGGE 28 giugno 1953, n. 462.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54 Pag. 2390

LEGGE 29 giugno 1953, n. 463.
Ratizzazione della tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali per il 1953 Pag. 2390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 464.
Approvazione del regolamento concernente gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica. Pag. 2390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953.
Nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1953-1955 Pag. 2391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Udine Pag. 2392

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1953.
Autorizzazione alla Società « Universale di Assicurazioni generali », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla vita umana contro i danni e la capitalizzazione. Pag. 2392

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati di determinate categorie dei Comuni delle provincie di Brindisi, Caserta, Chieti, Lecce, Matera e Napoli . Pag. 2393

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori marittimi involontariamente disoccupati e sbarcati in qualsiasi porto del territorio nazionale. Pag. 2394

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1953.
Nomina del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta . . . . . . Pag. 2394

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.
Attribuzione, per l'anno 1953, alla Regione sarda della quota del 59 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale . . . . Pag. 2395

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 2396

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diplomi di laurea . . Pag. 2396

Ministero del tesoro: Media dei cambi . . . . Pag. 2396

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali: Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami a quarantatre posti di vice-segretario in prova della carriera amministrativa (gruppo A); a sedici posti di vice-segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B); a trenta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B) . Pag. 2396

Prefettura di Foggia: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950 . . . . . Pag. 2396

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 giugno 1953, n. 462.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 agosto 1953, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1953-54 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1953.

Art. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a gestire, per la durata dell'esercizio provvisorio, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1953-54, compreso nel progetto di bilancio di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 29 giugno 1953, n. 463.

Ratizzazione della tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali per il 1953.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'importo della tredicesima mensilità attribuita ai personali statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date, rispettivamente, del 1° luglio e del 16 dicembre.

La prima rata è commisurata alla metà del trattamento economico mensile lordo spettante al 1° luglio 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari.

La seconda rata è determinata in misura pari alla differenza tra l'importo della tredicesima mensilità calcolato sul trattamento economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita escluse le quote complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente comma.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 2.

Le norme della presente legge si osservano anche nell'applicazione delle altre disposizioni, compresi gli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e provvedimenti successivi, di estensione della tredicesima mensilità, alle condizioni, con le modalità e nei limiti stabiliti dalle disposizioni medesime.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 464.

Approvazione del regolamento concernente gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 106;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica sono banditi con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno tre mesi prima dell'inizio delle prove.

Non sono accolte le istanze giunte al Ministero dopo la scadenza del termine fissato dallo stesso decreto.

Art. 2.

Oltre la notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome e del cognome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 3.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta di un presidente e di sette membri. Di essa fanno parte due magistrati scelti fra i consiglieri e presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, tre professori titolari di Università, due funzionari dell'Amministrazione degli affari esteri, appartenenti alla carriera diplomatica in attività di servizio od a riposo, ed un membro scelto dal Ministro: il Ministro designa tra i componenti predetti il presidente.

Alla Commissione possono essere aggregati esaminatori speciali per le lingue estere facoltative di cui all'art. 5.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore al 7°, al quale può essere aggiunto un vice segretario di grado non inferiore al 9°, appartenente alla stessa carriera.

Art. 4.

Gli esami consistono in prove scritte e orali.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

L'esame delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative di cui al successivo art. 5, consiste in una composizione con l'uso del vocabolario.

I candidati hanno 8 ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*); 4 ore per svolgere quelli di lingua estera.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) diritto costituzionale e amministrativo italiano e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati;

b) diritto civile e commerciale: elementi di diritto penale, di procedura penale, di procedura civile e di diritto del lavoro;

c) elementi di scienza delle finanze e di statistica;

d) geografia fisica e politica.

Il programma particolareggiato per ogni singola materia di esame è fissato con decreto del Ministro per gli affari esteri e pubblicato in allegato al bando di concorso.

Art. 5.

In aggiunta alle lingue francese e inglese, il concorrente può chiedere di essere sottoposto alla prova scritta e orale, o soltanto orale, nelle seguenti lingue: tedesco, russo, spagnolo e arabo, nonchè alla sola prova orale di qualsiasi altra lingua.

Il candidato che raggiunga la sufficienza nelle prove scritte sostenute in una o più delle quattro lingue facoltative predette, può beneficiare, per ciascuna prova, di un massimo di 8 punti, che si aggiungono al complesso dei voti, espresso in quattrocentesimi, riportato nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia raggiunto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il candidato che abbia raggiunto la sufficienza nella prova orale obbligatoria può beneficiare, in aggiunta al voto complessivo espresso in ottantesimi, di un massimo di 8 punti per le prove orali facoltative sostenute nella medesima lingua facoltativa già presentata allo scritto, od in qualsiasi altra lingua per cui abbia chiesto di essere sottoposto alla sola prova orale. Per ogni lingua possono essere assegnati non più di 2 punti.

Art. 6.

Lo svolgimento degli esami e la formazione della graduatoria avviene secondo le disposizioni generali stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Le determinazioni della Commissione che non concernono la valutazione dei candidati sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1953
Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 76. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1953.

Nomina dei componenti il Consiglio superiore di sanità per il triennio 1953-1955.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 25, che reca modificazioni all'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101 e sostituisce l'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1953, col quale sono nominati i componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1953-1955 e col quale si determina la competenza per materia delle singole sezioni, nonchè la destinazione dei membri nelle sezioni stesse;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1953-1955 i signori:

1) Bisanti prof. dott. Carlo, dottore in veterinaria, particolarmente versato in igiene veterinaria;

2) Cannavò dott. Francesco, direttore di farmacia;

3) De Fazi prof. Remo, dottore in chimica, particolarmente esperto nella produzione industriale di medicinali;

4) Patrizi prof. Fotide, direttore del macello del comune di Roma.

Art. 2.

Le materie di competenza della quarta sezione del Consiglio superiore di sanità, di cui al proprio decreto in data 15 gennaio 1953, sono trasferite alla prima sezione, la competenza della quale, è pertanto stabilita come segue:

Lotta contro le malattie infettive dell'uomo e degli animali Lotta contro le malattie sociali Servizi quarantenari Sanità marittima ed aerea Emigrazione Rapporti sanitari internazionali Statistiche sanitarie Educazione sanitaria Igiene dell'ambiente Opere igieniche Igiene del lavoro Malattie professionali Industrie insalubri e colori nocivi.

La competenza per materia della seconda e della terza sezione resta invariata.

Art. 3.

I nuovi componenti di cui all'art. 1 e il capo del Servizio veterinario dell'esercito sono destinati come segue:

1) Bisanti prof. dott. Carlo, alla sezione prima;

2) Cannavò dott. Francesco, alla sezione terza;

3) De Fazi prof. Remo, alla sezione terza;

4) Patrizi prof. Fotide, alla sezione seconda;

5) Il capo del Servizio veterinario dell'esercito alla sezione prima.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Registro n. 78 Presidenza, foglio n. 194. — FERRARI

(3075)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1953.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Udine per il triennio 1951-1953;

Considerato che il componente Cantoni prof. dottor Oscar, pediatra, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre procedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Ferruccio Pascoli — particolarmente competente in pediatria — è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Udine fino al 31 dicembre 1953, in sostituzione del prof. dott. Oscar Cantoni, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1953

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1953
Registro n. 78 Presidenza, foglio n. 202. — FERRARI

(3054)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1953.

Autorizzazione alla Società « Universale di Assicurazioni generali », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni sulla vita umana contro i danni e la capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Universale di Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni nei rami trasporti, incendio, grandine, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile, automobili, aeronautica, cauzioni e la riassicurazione;

Considerato che la Società ha un capitale sociale di lire 240 milioni, metà versato, elevabile a lire 500 milioni, ed ha effettuato i depositi cauzionali di lire 50 milioni e di lire 30 milioni rispettivamente per il ramo vita e per i rami danni:

Vista la relazione tecnica e le condizioni generali di assicurazione sulla durata della vita umana e la capitalizzazione;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private,

Decreta:

Art. 1.

La Società « Universale di Assicurazioni generali », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, la capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni nei rami trasporti, incendio, grandine, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile, automobili, aeronautica, cauzioni e la riassicurazione, con l'obbligo di tenere vincolate a garanzia degli assicurati del ramo vita lire 50 milioni quale cauzione minima, nonchè la riserva matematica, e, a garanzia degli assicurati dei rami danni

lire 30 milioni, oltre il 35 % dei premi annuali, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 e 33 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana e di capitalizzazione, le seguenti condizioni generali e particolari di polizza, presentate dalla Società « Universale di Assicurazioni generali », con sede in Roma:

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

3) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

4) Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 4 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

5) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo di un capitale pagabile per intero in caso di vita dell'assicurato al termine stabilito, ovvero immediatamente, e, in misura ridotta in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

6) Tariffa relativa all'assicurazione complementare di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità verificatasi entro un determinato periodo di tempo.

7) Condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni sulla vita;

8) Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

9) Condizioni generali per l'assicurazione complementare d'invalidità;

10) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico;

11) Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo;

12) Condizioni generali di polizza per la capitalizzazione.

Roma, addì 27 maggio 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(3091)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori involontariamente disoccupati di determinate categorie dei Comuni delle provincie di Brindisi, Caserta, Chieti, Lecce, Matera e Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni appartenenti a particolari categorie professionali;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al titolo III, cap. 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori dei Comuni e delle categorie professionali rispettivamente indicate nella allegata tabella, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi stessi nella categoria degli eccezionali con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo famiglia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

p. *Il Ministro per il tesoro*
GAVA

TABELLA ALLEGATA

Provincia di Brindisi (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Mesagne, San Vito dei Normanni, San Pietro Vernotico, Ostuni, Oria, Latiano, Francavilla Fontana, Carovigno, Erchie.

Provincia di Caserta (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Baia e Latina, Caianello, Cancello Arnone, Capriati a Volturno, Castelcampagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Volturno, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Frignano, Gallo, Gioia Sannitica, Liberi, Lusciano, Marzano Appio, Mignano, Parete, Piana di Caiazzo, Pietra Melara, Pietravairano, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Recale, Roccadevandro, Roccamonfina, Ruviano, San Marcellino, San Prisco, Santa Maria a Vico, Sant'Angelo d'Alife, Succivo, Trentola, Villa Literno.

Provincia di Chieti (categorie industria e manovalanza generica)

comune di Torrevecchia Teatina.

Provincia di Lecce (categorie industria e manovalanza generica)

comuni di Alessano, Alezio, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentino, Cannole, Caprarica, Carmiano, Casarano, Castrignano del Capo, Castrignano dei Greci, Cavallino, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Diso, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martignano, Matino, Melendugno, Melpignano, Monteroni, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Novoli, Ortelle, Palmariggi, Parabita, Poggiardo, Presicce, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cesario, San Donato, San Nicola, San Pietro in Lama, Scorrano, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surbo, Taurisano, Trepuzzi, Tricase, Veglie, Acquarica del Capo, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Corsano, Cursi, Martano, Miggiano, Minervino di Lecce, Nociglia, Otranto, Sanarica, Santa Cesarea Terme, Secli, Tiggiano, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Vernole, Zollino.

Provincia di Matera (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Bernalda, Irsina, Matera, Montescaglioso, Pomarico, Tricarico.

Provincia di Napoli (categorie industria e manovalanza generica):

comuni di Afragola, Agerola, Barano d'Ischia, Camposano, Carbonara di Nola, Casalnuovo, Casamarciano, Casamicciola, Cimitile, Comiziano, Lettere, Liveri, Massalubrense, Meta di Sorrento, Monte di Procida, Nola, Procida, Qualiano, Quarto di Marano, San Paolo Belsito, Sant'Agnello, Saviano, Striano, Terzigno, Visciano, Napoli, Torre del Greco, Torre Annunziata, Boscotrecase, Boscoreale, Resina, Portici, San Giorgio a Cremano, Anacapri, Piano di Sorrento, Scisciano, Sorrento.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

p. Il Ministro per il tesoro
GAVA

(3059)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori marittimi involontariamente disoccupati e sbarcati in qualsiasi porto del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori marittimi disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, capitolo 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori marittimi, muniti di libretto di navigazione, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, sbarcati per cause indipendenti dalla propria volontà in qualsiasi porto del territorio nazionale e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

In caso di sbarco motivato da malattia, i lavoratori marittimi, ferme le condizioni di cui al precedente comma, sono ammessi al sussidio straordinario medesimo ove essi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano fruito di assistenza di malattia da parte della competente Cassa marittima per un periodo non inferiore ai sessanta giorni.

Il sussidio straordinario di cui ai precedenti comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda da parte dei lavoratori disoccupati alla Capitaneria di porto presso il cui Ufficio di collocamento essi trovansi iscritti.

La Capitaneria di porto provvede alla trasmissione delle domande alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredandole di un certificato attestante la causa per la quale il richiedente ha interrotto il suo lavoro, che all'atto della domanda egli non è nuovamente imbarcato e che si trova iscritto ai turni di collocamento della gente di mare.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il quarantacinquesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ad eccezione dei lavoratori iscritti negli elenchi stessi nella categoria degli eccezionali con la qualifica, ai fini della concessione degli assegni familiari, di capo famiglia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1953

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
RUBINACCI

p. Il Ministro per il tesoro
GAVA

(3058)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1953.

Nomina del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1953, n. 432, riguardante la modificazione dell'art. 5 dello statuto medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 3 novembre 1950, con il quale il signor Bruno Renato Branzi è stato nominato commissario dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Riconosciuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente;

Viste le designazioni all'uopo fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il gr. uff. Bruno Renato Branzi è nominato presidente dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, cessando dalle funzioni di commissario dell'Ente medesimo.

Art. 2.

Sono nominati membri del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta i signori:

Napolitano prof. Gaetano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Silvestri Amari dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Spallazzi dott. Ettore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Sacchi dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Giordani prof. Francesco, in qualità di esperto;

Pavari prof. Aldo, in qualità di esperto;

Ricceri dott. Enrico, in qualità di esperto.

Art. 3.

Il presidente ed i membri del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta durano in carica tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1953

Il Ministro: CAMPILLI

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1953.

Attribuzione, per l'anno 1953, alla Regione sarda della quota del 59 % dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione dell'imposta generale sull'entrata da attribuire per l'anno 1953 alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952 riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1953, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 59 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tali fini s'intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio I.G.E. del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati resirenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'ammontare dei versamenti in conto competenza affluiti alle Sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola, decurtato della quota dell'11 % riservata ai Comuni ed alle Provincie dagli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè sull'ammontare, decurtato nella stessa misura, dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Art. 2.

Gli Intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'Intendente di finanza di Roma comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte, mediante appositi capitoli, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1953 con parte dello stanziamento inscritto al capitolo 468 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-1953 e per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1953 con parte dello stanziamento del corrispondente capitolo del successivo esercizio 1953-1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1953

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1953
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 374

(3092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Pocaterra Francesco, residente nel comune di Roma, il 2 luglio 1953;

Russo Innocenzio, residente nel comune di Giarre, distretto notarile di Catania, il 4 luglio 1953;

Cottinelli Vincenzo, residente nel comune di Brescia, il 18 luglio 1953;

Pagliuca Giulio, residente nel comune di Caiazzo, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, il 27 luglio 1953;

Corgnati Francesco, residente nel comune di Borgo d'Ale, distretto notarile di Novara, il 28 luglio 1953.

(3016)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

I signori Ferruccio e Salvatore Ferrucci di Francesco, nati rispettivamente a Gioia del Colle il 10 novembre 1917 e a Grottaglie il 1° gennaio 1916, hanno dichiarato di avere smarrito i propri diplomi di laurea in giurisprudenza conseguiti presso la Università di Ferrara nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori dei diplomi smarriti a consegnarli alla Università di Ferrara.

(2975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 giugno 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	626,75

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per esami a quarantatre posti di vice-segretario in prova della carriera amministrativa (gruppo A); a sedici posti di vice-segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B); a trenta posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo B).

IL PRESIDENTE

Visti gli avvisi dei concorsi per esami indetti dall'E.N.P.A.S. inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1953 a quarantatre posti di vice segretario in prova della carriera amministrativa (gruppo *A*); a sedici posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo *B*); a trenta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria (gruppo *B*);

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai predetti concorsi;

Decide:

Il termine (30 giugno 1953), per la presentazione delle domande per i concorsi innanzi citati, è prorogato al 30 luglio 1953.

Come già specificato all'art. 4 degli avvisi di concorso, le domande, corredate di tutti i prescritti documenti, dovranno essere inviate alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. via Flavia n. 93, entro e non oltre il termine come innanzi prorogato.

Roma, addì 27 giugno 1953

Il presidente: RENATO MALINVERNO

(3115)

PREFETTURA DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1950.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 938 del 12 gennaio 1953, col quale venivano assegnate le condotte ostetriche vacanti nella Provincia al 30 novembre 1950;

Visto che la condotta della frazione Montagna del comune di Monte Sant'Angelo e quella del comune di Peschici si sono rese vacanti per rinunzia di alcune candidate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla assegnazione di dette sedi secondo l'ordine di preferenza a suo tempo indicato dalle concorrenti;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Valentini Bruna fu Giuseppe, residente a Ravenna, via Giuseppe Rossi, n. 78, è assegnata alla condotta della frazione Montagna del comune di Monte Sant'Angelo.

L'ostetrica Rossi Gabriella di Nello, residente a Biccari, è assegnata alla condotta del comune di Peschici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo pretorio della Prefettura di Foggia e all'albo pretorio dei comuni di Monte Sant'Angelo e Peschici.

Foggia, addì 1° giugno 1953

Il Prefetto.

(2961)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.